

## GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

12 NOV. 2004

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

12 NOV. 2004

ADDI

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI È RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSÌ COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBLOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
CIOCCHETTI	Luciano	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Gialio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI

.....OMISSIS

Storace - Gargano - Iannarilli - Robilotta  
Saraceni - Verzaschi

ASSENTI:

DELIBERAZIONE N. - 1046 -

## OGGETTO:

L.R.2/04 art. 43: individuazione dell'ambito territoriale per la gestione in forma associata di interventi e servizi in favore di emigranti laziali. Approvazione del disciplinare tipo. Definizione dei criteri e modalità per l'utilizzo delle risorse finalizzate.



OGGETTO: L.R.2/04 art. 43: Individuazione dell'ambito territoriale per la gestione in forma associata di interventi e servizi in favore di emigrati laziali. Approvazione del disciplinare tipo. Definizione dei criteri e modalità per l'utilizzo delle risorse finalizzate.

### LA GIUNTA REGIONALE



**SU PROPOSTA** dell'Assessore alle Politiche per la Famiglia e Servizi Sociali;

**VISTA** la L.R. 31 luglio 2003, n. 23 "Interventi in favore dei laziali emigrati all'estero e dei loro familiari";

**VISTA** la L.R. 27 febbraio 2004, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004", ed in particolare l'art. 43, "Promozione di forme associative per la realizzazione e gestione di interventi e servizi in favore degli emigrati laziali", nel quale si stabilisce:

- al comma 1, la promozione da parte della Regione di forme di cooperazione strutturale e funzionale tra gli enti locali e la Regione stessa, per la realizzazione e la gestione coordinata di interventi e servizi in favore degli emigrati laziali;
- al comma 2, l'approvazione da parte della Giunta Regionale di un disciplinare tipo di convenzione tra i Comuni ricompresi nell'ambito territoriale maggiormente interessato al fenomeno dell'emigrazione;
- al comma 4, finalizza la somma di Euro 300.000,00 all'attuazione di quanto previsto nello stesso articolo;

**VISTA** la L.R. 27 febbraio 2004, n. 3 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004";

**VISTA** la D.G.R. 30 luglio 2004, n. 704 con cui la Giunta Regionale approva il Piano Triennale, 2004-2006, degli interventi in favore degli emigrati laziali all'estero e dei loro familiari, ed in particolare l'Allegato B, che al punto 5 prevede di destinare la somma di Euro 300.000,00 per l'attuazione di quanto prescritto all'art. 43 della L.R. 2/04;

**VISTA** la L.R. 13 settembre 2004, n. 11 "Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2004", ed in particolare l'art. 8 che modifica il comma 4 dell'art. 43 della L.R. 2/04 destinando alla promozione di forme associative tra Comuni di cui allo stesso articolo, la somma di Euro 100.000,00;

**ACQUISITO** il parere favorevole della Consulta Regionale dell'Emigrazione, nella seduta del 23 aprile 2004, allo schema di disciplinare tipo di



1046 12 NOV. 2004

convenzione allegato alla presente deliberazione e che ne forma parte integrante;

**ACQUISITO** il parere della Direzione Regionale Affari Giuridici e Legislativi del Dipartimento Istituzionale;

**CONSIDERATO** che, nella Regione Lazio, il territorio storicamente interessato al fenomeno dell'emigrazione è notoriamente quello dei Comuni della Provincia di Frosinone;

**RITENUTO** opportuno individuare nel territorio della suddetta Provincia, quale ambito territoriale per la gestione coordinata ed integrata di interventi e servizi in favore degli emigrati, quello dei Comuni compresi nei distretti socio sanitari Fr/C e Fr/D in quanto presentano complessivamente la percentuale più alta del numero degli iscritti all'A.I.R.E. (Anagrafe dei residenti all'estero) rispetto alla popolazione residente e la contiguità territoriale degli stessi favorisce la gestione associata dei servizi e degli interventi;

**CONSIDERATO** che con D.G.R. 594 del 4 luglio 2003, è stata affidata alla "Casa dell'Emigrante" istituita presso il Comune di Sant'Elia Fiumerapido, la realizzazione di un centro di servizi in favore degli emigrati laziali;

**CONSIDERATO** altresì, che con D.G.R. 704 del 30 luglio 2004, è stata affidato alla stessa Istituzione il proseguimento dei suddetti servizi fino alla attuazione di quanto previsto all'art. 43 della L.R. 2/04, nonché l'organizzazione delle pre-conferenze continentali e della I Conferenza dei Giovani Laziali nel Mondo;

**RITENUTO** opportuno indicare il Comune di S. Elia Fiumerapido quale Comune promotore per la gestione associata tra Comuni di interventi e servizi in favore degli emigrati e di assegnare allo stesso le risorse finanziarie di cui all'art. 43, comma 4 della L.R. 2/04, come modificato dall'art. 8 della L.R. 11/04, e pari ad Euro 100.000,00, fino alla individuazione del Comune capofila da parte dei Comuni che aderiranno alla Convenzione;

**RITENUTO** altresì, di stabilire le modalità dell'utilizzo delle risorse assegnate, in sede di prima applicazione, come segue: quanto al 50% per l'organizzazione e l'avvio dell'Ufficio comune, quanto al rimanente 50% per il proseguimento dei servizi già affidati all'Istituzione "Casa dell'emigrante" con D.G.R. 594 del 4 luglio 2003;

**CONSIDERATO** che il presente atto non è soggetto alla procedura di concertazione con le parti sociali, in quanto il provvedimento non ha natura programmatica generale;



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'R' followed by a flourish.

1046 12 NOV. 2004 9

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:

- di individuare quale ambito territoriale maggiormente interessato dal fenomeno dell'emigrazione, quello dei Comuni facenti parte dei distretti socio sanitari Fr/C e Fr/D;
- di approvare lo schema di convenzione di cui all'allegato A alla presente deliberazione e che ne costituisce parte integrante;
- di indicare il Comune di S. Elia Fiumerapido quale Comune promotore per la gestione associata tra Comuni di interventi e servizi in favore degli emigrati e di assegnare allo stesso le risorse finanziarie di cui all'art. 43, comma 4 della L.R. 2/04, come modificato dall'art.8 della L.R. 11/04, e pari ad Euro 100.000,00; il Comune di Sant'Elia Fiumerapido provvederà, successivamente, a trasferirle al Comune capofila individuato dai Comuni che si costituiranno in Convenzione.
- di stabilire le modalità dell'utilizzo delle risorse assegnate, quanto al 50% per l'organizzazione e l'avvio dell'Ufficio comune, quanto al rimanente 50% per il proseguimento dei servizi già affidati all'Istituzione "Casa dell'emigrante" con D.G.R. 594 del 4 luglio 2003.
- gli ulteriori finanziamenti necessari saranno individuati nell'aggiornamento annuale al programma degli interventi di cui all'art. 4 della L.R. 23/03.



IL VICE PRESIDENTE: F.to Giorgio SIMEONI  
 IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

15 NOV. 2004



Handwritten signature



DEL 12 NOV. 2004 <sup>1046</sup> 9

Allegato A

SCHEMA DI DISCIPLINARE TIPO DI CONVENZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 30 DEL TESTO UNICO SUGLI ENTI LOCALI. (Decreto legislativo 267/2000), PER LA GESTIONE COORDINATA ED INTEGRATA DI INTERVENTI E SERVIZI PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 2003, n. 2, IN FAVORE DEI LAZIALI EMIGRATI ALL'ESTERO E DEI LORO FAMILIARI

TRA I COMUNI DI SEGUITO RAPPRESENTATI:

Il Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ che dichiara di agire in qualità di rappresentante del Comune di \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ;

Il Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ che dichiara di agire in qualità di rappresentante del Comune di \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ;

Il Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ che dichiara di agire in qualità di rappresentante del Comune di \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ;

Il Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ che dichiara di agire in qualità di rappresentante del Comune di \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ;



PREMESSO

che l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) prevede, al comma 1, la possibilità di stipulare apposite convenzioni fra enti locali per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi;

- che il medesimo articolo 30 prevede, al comma 2, che le succitate convenzioni possano prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
- che l'articolo 151, comma 2, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modificazioni, attribuisce ai comuni le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di assistenza agli emigrati;

E

MS

- che l'articolo 43 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2, prevede che la Regione promuove forme di cooperazione strutturale e funzionale tra gli enti locali e la Regione stessa per la realizzazione e la gestione coordinata ed integrata degli interventi e dei servizi previsti dalla legge regionale 31 luglio 2003, n. 23, recante "Interventi a favore dei laziali emigrati all'estero e dei loro familiari";
- che la Giunta regionale, con propria deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ha individuato quale ambito territoriale maggiormente interessato al fenomeno dell'emigrazione: \_\_\_\_\_;
- che ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi è necessario procedere alla stipula di apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 267/2000;

tutto ciò premesso, tra i Comuni, come sopra rappresentati,

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### Articolo 1 (Oggetto e finalità)

1. I comuni stipulanti convengono di esercitare in forma associata ed in via concorrente con la Regione, ai sensi dell'articolo 151, comma 2, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, e successive modificazioni, le funzioni ed i compiti amministrativi inerenti agli interventi ed ai servizi in favore degli emigrati laziali, di cui alla legge regionale 31 luglio 2003, n. 23.
2. In particolare, l'esercizio in forma associata concerne:
  - a) la formazione e la riqualificazione professionale degli emigrati rimpatriati;
  - b) il reinserimento degli emigrati rimpatriati, agevolando l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di un alloggio nel territorio regionale;
  - c) l'inserimento dei figli degli emigrati nell'ordinamento scolastico nazionale;
  - d) l'erogazione delle provvidenze per la partecipazione degli emigrati alle consultazioni elettorali regionali ed amministrative ai sensi della normativa vigente;
  - e) ulteriori funzioni conferite dalla Regione in attuazione del programma degli interventi nel campo dell'emigrazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 23/2003.
3. Si riconosce alla Regione il ruolo di promotore delle forme di intervento in favore dei laziali emigrati all'estero e dei loro familiari. I rapporti tra i comuni stipulanti e la Regione sono improntati ai principi di cooperazione, complementarità e sussidiarietà.

#### Articolo 2 (Durata)

1. La presente convenzione ha validità dalla data della relativa sottoscrizione.
2. I comuni stipulanti convengono di fissare in anni \_\_\_\_\_ la durata della presente convenzione.



Articolo 3  
(Recesso)

1. Il recesso di un Comune non è causa di scioglimento della convenzione, a meno che il recesso medesimo non comporti una diminuzione della popolazione complessiva dei comuni associati al di sotto dei 5.000 (.....) abitanti.
2. Il Comune che intende recedere dalla convenzione deve darne preavviso almeno 30 giorni prima, mediante comunicazione della relativa deliberazione consiliare alla Conferenza dei sindaci.
3. Il recesso ha efficacia dal primo giorno dell'anno successivo alla comunicazione della volontà del comune di recedere dalla convenzione.

Articolo 4  
(Adesione)

1. Nuovi comuni, ricompresi nell'ambito territoriale individuato con la deliberazione della giunta regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 2/2004, possono aderire alla convenzione, previa adozione di apposita delibera consiliare da comunicare alla Conferenza dei sindaci.
2. Nel caso in cui un nuovo comune aderisca alla convenzione nel corso dell'anno, il contributo agli oneri finanziari è dovuto in proporzione al numero dei mesi dell'anno successivi all'atto di adesione.

Articolo 5  
(Partecipazione alla gestione)

1. Gli enti stipulanti partecipano, con gli stessi diritti e doveri, alla gestione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, ed ai relativi oneri finanziari in conformità a quanto previsto nell'articolo 14, comma 2.

Articolo 6  
(Conferenza dei sindaci)

1. E' istituita la Conferenza dei sindaci, di seguito denominata Conferenza, costituita dai sindaci dei comuni sottoscrittori della presente convenzione.
2. Alla Conferenza, organo di decisione, indirizzo e controllo, spetta:
  - a) la predeterminazione degli indirizzi e degli obiettivi da realizzare;
  - b) l'individuazione del comune capofila tra gli enti sottoscrittori;
  - c) l'elezione del presidente (*qualora non sia il sindaco del comune capofila*) e del vice presidente;
  - d) l'approvazione del documento finanziario di previsione e del rendiconto finanziario;
  - e) l'adozione del regolamento di cui all'articolo 12.
3. Il Sindaco può delegare all'assessore competente in materia la partecipazione alle riunioni della Conferenza.
4. La Conferenza è validamente riunita quando è presente almeno la maggioranza (*oppure i 2/3*) dei componenti.



RA

MS

5. Le deliberazioni sono adottate dalla Conferenza a maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto agli articoli 7 (*da citare solo nel caso in cui si scelga per l'elezione del presidente*), 8 e 12, verbalizzate e trasmesse ai comuni stipulanti entro trenta giorni dalla loro adozione.

Articolo 7  
(Presidente)

1. La presidenza della Conferenza spetta di diritto al sindaco del Comune capofila.

**Oppure in alternativa i seguenti due commi:**

1. Il presidente della Conferenza viene eletto dalla stessa nel suo seno con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
2. Il presidente resta in carica un anno, trascorso il quale, viene eletto, con il criterio della rotazione, un nuovo presidente. Il Presidente cessato dalla carica può essere rieletto soltanto per un ulteriore anno.

Articolo 8  
(Vice-presidente)

1. Il vice-presidente è eletto dalla Conferenza nel proprio seno con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. La funzione di vice-presidente non è delegabile.
2. Il vice-presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione nei casi previsti dalla legge.
3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del vice-presidente, le funzioni del presidente sono esercitate dal sindaco più anziano di età.

Articolo 9  
(Comitato di direzione)

1. Il Comitato di Direzione, il cui coordinamento è affidato al Direttore di cui all'articolo 11, è composto dai responsabili degli uffici competenti in materia di emigrazione dei comuni stipulanti ed è integrato da due rappresentanti della Regione Lazio.
2. Il Comitato di Direzione, nell'ambito degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dalla Conferenza, svolge attività di impulso, elabora proposte di fattibilità per la gestione associata delle funzioni e dei servizi e ne verifica l'andamento.
3. Il Comitato di Direzione può avvalersi di specifici gruppi di lavoro e di consulenti esterni per l'elaborazione di specifici studi e progetti.



EA

MS



Articolo 10  
(Ufficio comune)

1. Ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 267/2000, è istituito l'ufficio comune a cui è attribuito l'espletamento dei compiti operativo-gestionali diretti all'attuazione delle finalità della presente convenzione.
2. Alla direzione dell'ufficio comune è preposto il Direttore di cui all'articolo 11.
3. L'ufficio comune è costituito da personale tecnico ed amministrativo distaccato dagli enti sottoscrittori, nonché da personale proveniente da organismi comunali operanti nel settore dell'emigrazione ed, eventualmente, da esperti, anche esterni, da reperire secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
4. Il personale distaccato presso l'ufficio comune, ivi compreso il Direttore, mantiene l'appartenenza all'organico del comune di provenienza.

Articolo 11  
(Il direttore)

- 1 Il Direttore dell'ufficio comune è nominato dalla Conferenza.
- 2 Può essere nominato direttore dell'ufficio comune un dirigente o un funzionario appartenente ad uno dei comuni stipulanti, ovvero un soggetto esterno in possesso di requisiti idonei all'esercizio della funzione da ricoprire.
- 3 Il rapporto di lavoro del direttore è costituito con contratto di diritto privato della durata di anni \_\_\_\_\_, ed è disciplinato dalla normativa vigente e dalle disposizioni della contrattazione collettiva degli enti locali.
- 5 Il Direttore è responsabile della gestione dell'ufficio comune.
- 6 La Conferenza può revocare l'incarico di direttore, in caso di riscontrate gravi irregolarità nella gestione o di mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Conferenza

Articolo 12  
(Regolamento)

1. L'organizzazione ed il funzionamento della Conferenza, del comitato di direzione e dell'ufficio comune sono disciplinati con successivo regolamento, approvato dalla Conferenza a maggioranza assoluta, entro trenta (*o sessanta*) giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

Articolo 13  
(Arbitrato) (*Eventuale*)

1. Le parti convengono che le eventuali controversie fra gli enti sottoscrittori derivanti dall'esecuzione ed interpretazione della presente convenzione siano decise da un collegio arbitrale nominato secondo le modalità previste dalla vigente normativa.
2. Il collegio arbitrale deve essere costituito in modo tale che il numero dei componenti risulti dispari. Qualora la controversia riguardi un numero pari di comuni stipulanti, ogni ente sottoscrittore sceglie un componente del collegio arbitrale, mentre il componente dispari è nominato d'intesa tra le parti ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale



*[Handwritten initials]*

*[Handwritten signature]*

nella cui circoscrizione ha sede il comune capofila, su istanza di parte. La presidenza del collegio è assunta dal componente scelto di comune accordo ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale.

3. Qualora la controversia riguardi un numero dispari di comuni stipulanti, i membri del collegio scelti di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale, devono essere in numero di due. La presidenza del collegio è assunta dal componente più anziano di età scelto di comune accordo ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale.
4. Il Foro competente per l'eventuale impugnazione del lodo arbitrale è il Foro del comune capofila.

#### Articolo 14

(Gestione contabile ed oneri finanziari)

1. Ai fini del controllo economico della gestione, nonché per le esigenze di rendicontazione degli enti sottoscrittori, il comune capofila si dota di un adeguato sistema che consenta, nel rispetto della normativa vigente, di rilevare su un conto separato le entrate ed i costi di competenza dell'esercizio relativi ai servizi da gestire ed agli interventi da realizzare, previsti dall'articolo 1, comma 2.
2. Le spese sostenute per la gestione della convenzione sono ripartite tra tutti i comuni stipulanti in proporzione alla popolazione residente all'estero, come censita dall'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) al 31 dicembre dell'anno precedente *(o con altre modalità da definire da parte della Conferenza)*.

#### Articolo 15

(Disposizioni finali)

1. La prima seduta della Conferenza è fissata per il giorno \_\_\_\_\_, ore \_\_\_\_\_, presso \_\_\_\_\_.
2. Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applica la normativa vigente in materia.



Handwritten initials or a signature in the bottom left corner of the page.

A large, prominent handwritten signature in the bottom right corner of the page.

